

La garanzia del mutuo dovrebbe, a richiesta del Comune, essere costituita dal rilascio di delegazioni di pagamento sui proventi dell'imposta di famiglia e dell'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni, cioè in quanto le altre entrate comunali, di norma destinate dai Comuni a garanzia di operazioni del genere (sottimposta fondiaria e, in via subordinata, imposte di consumo), risultano già impegnate o destinate ad altri finanziamenti in corso di concretamento.

Le suddette garanzie presentano sostanzialmente la stessa efficacia di quella costituita dai normali tributi delegabili per legge e cioè da delegazioni sulla sottimposta fondiaria e sulle imposte di consumo, in quanto trattasi di esecuti riscuotibili per ruoli a mezzo dell'Ente Comunale, con le norme ed i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette e, quindi, con l'obbligo del "non riscosso per riscosso".

Va rilevato, tuttavia, che, in base alla propria legge regolatrice, l'Istituto può concedere mutui agli "Enti locali" con le stesse garanzie stabilite per la Cassa Depositi e Prestiti" e che quest'ultima, ai sensi del R.D. 2 gennaio 1913, n. 153, limita tali garanzie alla sottimposta fondiaria e, in mancanza, alle imposte di consumo.

Di conseguenza, in caso di favorevoli orientamenti nei riguardi della domanda di mutuo in esame, si renderebbe indispensabile l'apposita autorizzazione dei Ministri del Tesoro e dell'Industria e Commercio, ai sensi dell'art. 13, n. 14, della legge regolatrice dell'Istituto.

L'esborso del finanziamento ricadrebbe nello stanziamento